

VERA VITA PREVIDENZA

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'albo tenuto dalla Covip con il n. 5075**

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento dal 24/07/2013)

Il presente documento è volto ad integrare le informazioni in materia di erogazione delle anticipazioni della Posizione Individuale maturata relative alla forma pensionistica individuale denominata VERA VITA PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione (PIP) e contenute nella Nota informativa, nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto consegnati all'Aderente prima dell'adesione.

Informazioni generali

Durante la fase di accumulo, l'Aderente a forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (il "**D.Lgs. 252/2005**"), può chiedere anticipazioni della Posizione Individuale maturata, nei casi e alle condizioni più avanti descritti.

La richiesta di anticipazione deve essere strettamente connessa alla necessità di soddisfare l'esigenza indicata; pertanto la richiesta non può essere accolta quando il tempo trascorso dal sostenimento della spesa sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare a titolo di anticipazione e la spesa stessa.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti (comprese le quote del TFR), maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di adesione alle predette forme.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento durante la fase di accumulo.

Si rinvia all'apposito **Documento sul regime fiscale** (disponibile presso il competente Soggetto Abilitato o sul sito internet della Compagnia, www.veravitaassicurazioni.it, Sezione "PRODOTTI" - "Previdenza"), per le informazioni sulle specifiche modalità di tassazione a cui sono sottoposte le anticipazioni in base alla relativa causale.

La richiesta di un'anticipazione deve essere effettuata per iscritto direttamente per il tramite del competente Soggetto abilitato o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia. Quest'ultima, in fase di conclusione del contratto, fornisce all'Aderente la necessaria modulistica corredata dell'elenco di tutta la documentazione richiesta in ragione della causale che giustifica l'istanza di anticipazione.

Anticipazioni per spese sanitarie

In qualsiasi momento della fase di accumulo, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della Posizione Individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

La somma percepita a questo titolo è sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Ferma restando la necessità di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica (ASL) circa l'esigenza e la natura della terapia o dell'intervento, la sussistenza del requisito della straordinarietà

deve essere valutata in un ambito complessivo, facendo riferimento all'importanza e delicatezza della causale, sia dal punto di vista medico che da quello economico.

Nell'ambito delle spese sanitarie possono essere comprese anche quelle "accessorie", ovvero tutte quelle spese ulteriori connesse alla terapia o all'intervento sostenuto o da sostenere (ad esempio, le spese di viaggio e soggiorno del Beneficiario dell'anticipazione sottoposto a terapia o intervento, nonché dell'eventuale familiare che gli presta assistenza).

In considerazione della particolare rilevanza sociale della causale, queste anticipazioni sono sottoposte a un trattamento tributario più favorevole.

Anticipazioni per spese relative alla prima casa di abitazione

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della Posizione Individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione (documentato con atto notarile), per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere *a), b), c), d)* del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il Riscatto Totale della Posizione Individuale.

L'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui il pagamento risulti effettuato solo dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni, seppure nel limite del 50% della spesa complessivamente sostenuta.

Anticipazioni per ulteriori esigenze

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della Posizione Individuale maturata, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il Riscatto Totale della Posizione Individuale.

Queste anticipazioni, quindi, non richiedono particolari giustificazioni o formalità.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 - Regime transitorio -

L'Articolo 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 2016, **ha introdotto misure di favore per le richieste di anticipazione** alle forme pensionistiche complementari formulate **da parte degli Iscritti residenti nei Comuni, indicati negli Allegati 1 e 2 del citato Decreto**, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, con riferimento alle seguenti richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'Art. 11, comma 7, lettere b) e c) del D.Lgs. 252/2005:

- 1) esigenze di acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli (Art. 11, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 252/2005);
- 2) esigenze di realizzazione degli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'Art. 3, comma 1, D.P.R. N. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione (Art. 11, comma 7, lettera b), del D.Lgs.252/2005);
- 3) ulteriori esigenze (Art. 11, comma 7, lettera c), del D.Lgs. 252/2005),

la norma prevede l'applicabilità - limitatamente al periodo transitorio di durata triennale compreso dal 24 agosto 2016 fino al 24 agosto 2019 - di quanto previsto in caso di sostenimento di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche di cui **all'Articolo 11, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 252/2005 e, pertanto, che si prescinda dal requisito degli otto anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare e che si applichi la tassazione agevolata** (per la cui trattazione si rinvia all'apposito Documento sul regime fiscale disponibile presso il competente Soggetto Abilitato o sul sito internet della Compagnia, www.veravitaassicurazioni.it, Sezione "PRODOTTI" - "Previdenza").

Le richieste di anticipazione di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono conservano le loro caratteristiche sia in relazione alle motivazioni (acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e ulteriori esigenze) sia in relazione agli importi massimi erogabili (75% della posizione individuale maturata: per acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e 30% della posizione individuale maturata: per ulteriori esigenze); non trova applicazione il regime di parziale intangibilità (limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria) previsto invece per le anticipazioni per spese sanitarie.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 1, del Decreto legge 189/2016, le suindicate misure di favore possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati nei citati Allegati 1 e 2 al Decreto ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli Iscritti interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

L'elenco dei Comuni interessati dalle misure di favore è disponibile presso il competente Soggetto Abilitato o sul sito internet della Compagnia, www.veravitaassicurazioni.it, Sezione "PRODOTTI" - "Previdenza".